

TI_GERICHTE 52.2001.51 vom 27. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.51

FR: TI_GERICHTE 52.2001.51 du 27 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.51 del 27 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

43 della norma SIA 281: caratteristiche, il cui adempimento doveva essere dimostrato dai concorrenti. 2.2. Per queste due posizioni, la _____ ha proposto l'impiego di prodotti Siba/Koverplast (1° strato) e Siba/Sibaflex (2° strato). Analogamente sollecitata dopo l'apertura delle offerte, la ricorrente ha inviato al committente le schede tecniche di tali prodotti. L'ingegnere progettista le ha ritenute insufficienti a dimostrarne la conformità per rapporto alle esigenze poste dalla norma SIA 281. Il perito designato da questo tribunale ha confermato questa deduzione. In particolare, ha ritenuto che il prodotto Koverplast - 5°C (poliestere TNT o poliestere filo continuo Spunbond) non risponda alle esigenze fissate da tale norma in fatto di stabilità dimensionale e di comportamento alle piegature a bassa temperatura. Per la stabilità dimensionale, la tabella 2 di cui alla cifra 3 43 della norma SIA, fissa in effetti, un accorciamento (l) £ 0.40 % ed un allungamento trasversale (q) £ 0.25 %, mentre la scheda tecnica prodotta dalla _____ indica un valore di +/- 0.5 %. Per il comportamento alle piegature a basse temperature la tabella succitata fissa inoltre un valore di £ - 10°C; la scheda del prodotto proposto, alla voce "flessibilità a freddo", indica un valore di 0°C, rispettivamente, nella descrizione generale, un valore di - 5°C, comunque insufficiente. Dopo aver ancora osservato che l'allungamento alla rottura e le caratteristiche a trazione soddisfano i criteri di gara, il perito ha altresì confermato che la scheda tecnica non permette di verificare il rispetto degli altri parametri. Non esistono, in particolare, dati comparabili per quanto riguarda il fattore resistenza al fuoco. Le deduzioni del perito non prestano il fianco a critiche. L'incongruenza fra i parametri fissati dalle tabelle 2 e 3 di cui alla cifra 3 43 della norma SIA 281 e quelli indicati dalla scheda tecnica prodotta dalla _____ per il prodotto in questione, dopo le spiegazioni fornite dal perito, appare evidente anche ad un profano. A ciò si aggiunga, che il prodotto Koverplast comprende un'armatura di poliestere, mentre il capitolato impone chiaramente, per il primo strato, l'impiego di un supporto in fibra di vetro, ossia un materiale con caratteristiche diverse (cfr. norma SIA 281 cifra 3 43 tabella 3). Ne discende che il prodotto Koverplast, proposto dall'insorgente, non può essere considerato conforme alle condizioni del capitolato d'offerta di cui alla posizione 423.223. Già per questo motivo, la decisione di escludere l'offerta dell'insorgente dalla delibera sfugge alle critiche dell'insorgente. 2.3. La stessa conclusione s'impone nel caso delle posizioni 611.001, 619.111, 619.121, 491.101-103 e 491.110. Al pari della posizione 423.223, anche queste posizioni prevedono infatti la posa di un'impermeabilizzazione a due strati, il primo dei quali dotato di un supporto in fibra di vetro. Il fatto che le prescrizioni (pos. 011.120) relative al capitolato "CPN 318 sigillature e

isolazioni speciali I/89 (V00)”, nel quale sono comprese queste posizioni, non richiamino espressamente la norma SIA 281, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente, perché il prodotto Koverplast non soddisfa comunque il requisito del supporto in fibra di vetro previsto da tali posizioni. 2.4. Analoghe considerazioni, ad eccezione di quella relativa al tipo di supporto, valgono per il prodotto Sibaflex, proposto dalla ricorrente per il secondo strato. Anche le schede tecniche prodotte dalla ricorrente per questo prodotto non consentono di verificare compiutamente la conformità dell'offerta inoltrata per rapporto alle esigenze poste dalla norma SIA 281, espressamente menzionata dalle prescrizioni applicabili alla posizione 423.223. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, indipendentemente dalla questione a sapere se il prodotto Bauder/Bitumfix risponda alle condizioni di gara, l'esclusione dell'offerta della ricorrente dall'aggiudicazione va di conseguenza confermata siccome immune da violazioni del diritto. Le spese di perizia e la tassa di giustizia sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di perizia di fr. 2'380.65 sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.